

Messina, 17/02/2025

A tutti gli iscritti all'OFI Di Messina

Avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione suppletiva del Collegio dei revisori per il quadriennio 2023-2027

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie", come richiamato dal decreto del Ministero della Salute 8 settembre 2022, n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022, recante "Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista", in ottemperanza al Regolamento per la prima elezione degli organi dell'ordine della professione sanitaria di fisioterapista (D.M. 15 marzo 2018 – D.M. 8 settembre 2022 n. 183), approvato definitivamente dalla Commissione Straordinaria Centrale FNOFI il 25 gennaio 2023, preso atto delle intervenute dimissioni dei componenti eletti del Collegio dei revisori del 22 dicembre 2023. è convocata **l'Assemblea degli iscritti all'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista di Messina** per l'elezione suppletiva del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista di Messina per il quadriennio 2023-2027.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni.

L'Assemblea Elettiva Suppletiva dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori (due effettivi ed uno supplente) per il quadriennio 2023-2027, è convocata dal Presidente e dai componenti dal consiglio direttivo dell'OFI di Messina:

Il Presidente dott.ssa Palella Giuseppa;

Il Vicepresidente dott. Crupi Giuseppe;

Il Segretario dott.ssa Conti Miriana;

Il Tesoriere dott. Paladina Giuseppe;

Il Consigliere dott. Princiotta Biagio Pietro;

con Delibera n 19/2025 prot. n° 175/2025, approvata e deliberata, all'unanimità dal Consiglio Direttivo, con le seguenti modalità:

Prima convocazione (con quorum di almeno due quinti degli iscritti presenti all'Assemblea) **il giorno 12/03/2025 alle ore 18:30** presso Istituto Antoniano Cristo Re, Viale Principe Umberto 89, Messina. Solo in caso di raggiungimento del quorum le operazioni di voto si terranno: mercoledì 12/03/2025 dalle ore 18:30 alle 21:30; giovedì 13/03/2025 dalle ore 09:30 alle ore 17:30.

Seconda convocazione (con quorum di almeno un quinto degli iscritti presenti all'Assemblea) **il giorno 14/03/2025 alle ore 18:30** presso Istituto Antoniano Cristo Re, Viale Principe Umberto 89, Messina. Solo in caso di raggiungimento del quorum le operazioni di voto si terranno: venerdì 14/03/2025 dalle ore 18:30 alle 21:30; sabato 15/03/2025 dalle ore 09:30 alle ore 17:30.

Terza convocazione si terranno le elezioni nei seguenti giorni: **presso Istituto Antoniano Cristo Re, Viale Principe Umberto 89, Messina. Sabato 22/03/2025 dalle ore 09:00 alle ore 17:30; domenica 23/03/2025 dalle ore 09:30 alle ore 13:30.**

Sede l'Istituto Antoniano Cristo Re, Viale Principe Umberto 89, 98122 Messina. Si stabilisce come modalità di voto solo quella cartacea, senza delega, al momento dell'indizione delle elezioni suppletive il numero degli iscritti e aventi diritto al voto è pari a 771 unità.

L'elezione suppletiva del Collegio dei Revisori avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto. Si precisa che, in base all'articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, è ammesso solo in voto in presenza.

La votazione per l'elezione del Collegio dei revisori è da considerarsi valida:

- In prima convocazione quando abbiano partecipato e votato almeno i due quinti degli iscritti;
- In seconda convocazione quando abbiano partecipato e votato almeno un quinto degli iscritti;
- a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell'Ordine.

Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per il Collegio dei revisori devono essere eletti tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

I componenti eletti restano in carica per il quadriennio in corso, in sostituzione dei componenti dimessi.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista, compresi i commissari straordinari uscenti. È possibile presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alla carica di componente del Collegio dei Revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Per le liste è possibile presentare anche un logo, nel rispetto della prescrizione del Regolamento, nei formati jpg, tif, psd, bmp, psd

La singola candidatura e le liste di candidati devono essere presentate, entro le ore 23.59 del decimo giorno antecedente alla data dell'assemblea in prima convocazione, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine (messina.ofi@pec.fnofi.it). L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Il seggio elettorale è composto:

- a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente dell'Ordine e non appartenenti al Consiglio direttivo e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;

- b) dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all'assemblea, dal Presidente dell'Ordine e, non appartenenti al Consiglio direttivo e non facenti parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato un componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

La votazione si effettua a mezzo di scheda cartacea, che sarà fornita all'iscritto/ elettore al momento dell'esercizio del diritto di voto, munita del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. La scheda cartacea relativa ai componenti del Collegio dei revisori dell'Ordine sarà di colore giallo.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l'elezione suppletiva del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio unitamente alla suddetta scheda. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, "non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell'Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salva all'interessato di optare, alternativamente, per l'una o per l'altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l'una e per l'altra".

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato vincitore il candidato più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 e al Regolamento elettorale sopra indicato.

Messina 17/02/2025

Il Presidente Ofi Messina



(Dott.ssa Giuseppa Palella)

